



TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

OGGETTO: Istruzioni per i delegati alle vendite nelle procedure esecutive individuali in materia di rapporti riepilogativi e processo telematico

Il Presidente del Tribunale e i Giudici dell'Esecuzione immobiliare, ai fini di completezza e trasparenza del fascicolo nonché ai fini di assicurare il rispetto dei tempi della procedura, dispongono che i custodi e delegati alle vendite nelle procedure esecutive individuali, nello svolgimento dei loro incarichi, si attengano alle seguenti istruzioni:

Le relazioni finali dei delegati. Il Ministero di Giustizia ha indicato le specifiche tecniche per la relazione finale del delegato già nell'agosto del 2017 e quindi il format di legge deve essere utilizzato secondo la previsione dell'art.16 bis comma 9 septies D.L. n.179/2012. Trattandosi di un file strutturato in formato xml, che contiene i dati per l'alimentazione del database Sicic, deve essere forzatamente compilato tramite un redattore atti che gestisca correttamente l'atto "rapporto riepilogativo finale".

Le relazioni periodiche dei delegati. Nel novembre 2019 il Ministero della Giustizia ha indicato le specifiche tecniche per la relazione iniziale e per le relazioni periodiche del delegato e quindi il format di legge deve essere utilizzato secondo la previsione dell'art.16 bis comma 9 septies D.L. n.179/2012.

Il modello informatico **xml** elaborato dal Ministero della Giustizia per il rapporto iniziale, il rapporto periodico ed il rapporto finale è reperibile sul sito Internet **procedure.it** seguendo il seguente percorso: Gestione procedura => rapporto riepilogativo finale => nuovo rapporto: rapporto iniziale - rapporto periodico - rapporto finale. Quanto al rapporto finale si specifica che potrà essere utilizzato il modello sintetico unicamente per i fascicoli di antica iscrizione e prossimi alla chiusura, ove manchino rapporti riepilogativi pregressi.

Si avvisa i custodi/delegati che la nota dell'Osservatorio buone prassi presso il CSM del 04/07/2019 ha invitato i Presidenti di Tribunale a **vigilare** affinché i professionisti delegati utilizzino il modello informatico approvato dal Ministero della Giustizia per il rapporto finale, iniziale e periodico.

Dal 15/12/2021, dunque, non saranno più tollerate da parte dei Giudici dell'Esecuzione relazioni finali, periodiche, iniziali dei delegati depositate mediante “deposito semplice” essendo indispensabile il deposito mediante l'atto specifico strutturato (atto “complesso”).

E' fatta salva la possibilità di depositare relazioni libere per custodi e delegati ulteriori rispetto a quelle citate.

ooo

Si rammenta che devono essere depositati dai legali delle parti, dal delegato, dal custode e dall'esperto stimatore **SOLO ATTI DIGITALI NATIVI IN FORMATO PDF** (e non scansioni di immagini **sottoscritti con firma digitale o firma elettronica** (art. 11 DM 44/2011); solo **gli allegati all'atto principale** possono essere depositati telematicamente anche in formati differenti dal *.pdf*. (v art.13 del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014).

Gli allegati agli atti devono essere nominati in maniera tale da evincerne subito il contenuto e non numerati (e possibilmente dovrebbero essere elencati nel corpo dell'atto a cui si riferiscono per mezzo di indici navigabili).

Gli atti e le istanze devono essere depositati con **atto principale**, al fine di consentire al giudice di provvedere anche mediante l'apposizione di timbri/visti, mentre le note di deposito devono essere utilizzate solo per il deposito di documenti.

In fase di deposito deve utilizzarsi tutte le volte che è possibile da parte dei legali delle parti, del delegato, del custode e dell'esperto stimatore atti specifici del redattore per la tipologia di atto che si intende depositare (atto “complesso” e non atto “semplice”).

Per facilitare l'utilizzo dei timbri/visti da parte dei giudici che intendono provvedere in via telematica si invita a lasciare uno spazio in alto a sinistra di qualche centimetro (non apporre ad esempio in quella sede il riquadro del timbro dello studio), atteso che non è consentito al giudice decidere dove apporre il timbro, posizionandosi questo in automatico in blu in alto a sinistra.

ooo

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai Consigli degli Ordini interessati per le forme di pubblicità che riterranno di adottare per diffonderlo in modo capillare tra gli iscritti.

La Cancelleria è incaricata di dare ampia diffusione a questa determinazione mediante affissione nelle aule d'udienza delle esecuzioni forzate e nei locali della Cancelleria, oltre che con ogni altro mezzo di divulgazione, ivi compreso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Pescara, 23/11/2021


Il Presidente del Tribunale
(Dott. Angelo Mariano Bozza)



2

Il Giudice

(Dott.ssa L. Tiziana Marganella)



Il Giudice

(Dott.ssa Federica Colantonio)



